REGOLAMENTO (CEE) N. 3019/81 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 435/80 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risutanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visito il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che, in virtù della convenzione ACP-CEE di Lomé [2], della decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'assoziazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [3] e del regolamento (CEE) n. 435/80 [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 3486/80 [5], gli Stati ACP ed i paesi e territori d'oltremare beneficiavano, per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine, di un'esenzione dai dazi doganali ;

considerando che, per alcuni di questi prodotti, il regime all'importazione ha subito variazioni a motivo della trasposizione di tali prodotti nel regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/81 [7], tenuto conto dei relativi regolamenti d'applicazione ; che, al fine di mantenere un trattamento equivalente a quello di cui beneficiavano prima della loro trasposizione i prodotti originari degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare importati nella Comunità, è opportuno adeguare il regolamento (CEE) n. 435/80,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 435/80 sono inserite le seguenti disposizioni :

TITOLO I bis

Carni ovine e caprine

Articolo 5 bis

1. I prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80 sono ammessi all'importazione in esenzione dei dazi doganali.

2. I prelievi non si applicano all'importazione dei seguenti prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80 :

— animali vivi delle specie ovine e caprine, diversi dai riproduttori di razza pura, della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune,

— carni delle specie ovine e caprine, fresche, refrigerate o congelate, escluse quelle della specie ovina domestica, della sottovoce 02.01 A IV della tariffa doganale comune,

— carni delle specie ovine e caprine, salate o in salamoia, seccate o affumicate, escluse quelle della specie ovina domestica, della sottovoce 02.06 C II a) della tariffa doganale comune».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, su richiesta degli interessati, esso è applicabile a decorrere dal 20 ottobre 1980.

[1] GU n. C 234 del 14. 9. 1981, pag. 84.
[2] GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 176 dell' 1. 7. 1976, pag. 8.
[4] GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.
[5] GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 2.
[6] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
[7] GU n. L 90 del 4. 4. 1981, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. WALKER